Patente a crediti: nuove indicazioni INL sui crediti aggiuntivi

La nota n. 2469/2026 introduce la distinzione tra crediti fissi e mobili e definisce le modalità di riconoscimento e aggiornamento del punteggio, con nuove scadenze a partire dal 2027.

di Redazione tecnica – 10.11.2026

Arrivano nuove indicazioni dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro sul riconoscimento dei **crediti aggiuntivi della patente a crediti**.

Con la **nota n. 2469 del 6 novembre 2026**, l'INL ha definito le modalità di richiesta e aggiornamento del punteggio, introducendo la distinzione tra **crediti fissi e mobili** e fissando al **31 gennaio 2027** la prima scadenza per la dichiarazione dei crediti fissi.

Le indicazioni riguardano i requisiti previsti dall'art. 5 del D.M. n. 132/2024, con particolare attenzione alla formazione aggiuntiva dei lavoratori, agli investimenti in sicurezza, alla valutazione dei rischi e alle visite del medico competente nei cantieri. L'Ispettorato ha inoltre individuato i crediti soggetti ad **aggiornamento annuale** e quelli che mantengono la propria validità nel tempo, disciplinando le conseguenze della mancata conferma dei requisiti.

Patente a crediti: come si ottengono i crediti aggiuntivi

L'art. 5 del D.M. n. 132/2024 disciplina l'attribuzione dei crediti ulteriori rispetto ai **30 crediti iniziali** riconosciuti alle imprese e ai lavoratori autonomi soggetti all'obbligo della patente, prevedendo incrementi collegati alle caratteristiche dell'impresa, agli investimenti effettuati in materia di salute e sicurezza, alla formazione dei lavoratori e all'adozione di particolari misure organizzative.

Considerato che alcuni di questi requisiti possono modificarsi nel tempo, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che, quando il riconoscimento dipende da certificazioni con validità periodica, la loro eventuale perdita comporta la **sottrazione dei crediti** corrispondenti.

Partendo da questa previsione, l'Ispettorato ha introdotto due categorie di crediti aggiuntivi, individuando modalità di dichiarazione differenti in funzione della natura dei requisiti e del momento in cui possono essere richiesti.

I **crediti fissi** devono essere dichiarati nel mese di gennaio, con riferimento all'anno precedente, e comprendono sia requisiti soggetti a verifica annuale, come la formazione aggiuntiva e le visite del medico competente, sia condizioni che possono permanere nel tempo, come gli investimenti tecnologici e la dimensione aziendale.

I **crediti mobili** possono invece essere richiesti durante tutto l'anno, una volta acquisito il requisito, come avviene per alcune attestazioni relative al Mastro Formatore Artigiano e per gli incentivi riconosciuti dalle Casse edili, fermo restando che anche questi crediti possono avere una durata limitata e richiedere un successivo rinnovo.

La durata del riconoscimento dipende dalle caratteristiche del singolo requisito, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, per cui alcuni crediti fissi mantengono validità fino a quando non intervengono variazioni, mentre determinati crediti mobili scadono dopo dodici mesi.

Crediti fissi e mobili: scadenze e aggiornamenti dal 2027

Per i crediti fissi, l'INL ha previsto una **finestra annuale di dichiarazione** compresa tra il 1° e il 31 gennaio, prendendo come riferimento la situazione esistente al 31 dicembre dell'anno precedente, con la conseguenza che le imprese potranno presentare le prime richieste secondo questa modalità nel gennaio 2027, sulla base dei requisiti posseduti alla fine del 2026.

I crediti dichiarati saranno validi dal 1° febbraio al 31 gennaio successivo, salvo quelli che hanno carattere permanente, mentre per i crediti fissi non permanenti l'**omesso aggiornamento** entro il termine previsto comporterà la decurtazione automatica del punteggio a partire dal 1° febbraio.

Per i crediti mobili, la richiesta può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno, a partire dal 2 novembre 2026, e l'eventuale aggiornamento deve intervenire prima della scadenza, oltre la quale il sistema procede alla sottrazione del punteggio se il requisito non viene rinnovato.

Particolarmente delicata è la situazione delle imprese che, durante il mese di gennaio, hanno una **patente sospesa** oppure un **punteggio inferiore a 15 crediti**, poiché in questi casi l'inserimento dei crediti fissi viene rinviato al gennaio dell'anno successivo, anche quando i requisiti necessari per il riconoscimento siano già stati maturati.

Una previsione che può incidere sulla possibilità di recuperare tempestivamente il punteggio della patente, soprattutto quando l'impresa si trova in una condizione che ne impedisce l'operatività nei cantieri.

Crediti aggiuntivi per la formazione: requisiti dei corsi e dei lavoratori

Tra i requisiti esaminati dall'Ispettorato, quello relativo alla **formazione aggiuntiva dei lavoratori** presenta condizioni particolarmente articolate, poiché il D.M. n. 132/2024 prevede il riconoscimento di crediti ulteriori quando almeno un terzo degli occupati partecipa, nell'arco di un triennio, ad almeno **quattro corsi di formazione** in materia di salute e sicurezza, riferiti ai rischi individuati nella valutazione dei rischi e alle mansioni effettivamente svolte.

È inoltre previsto un incremento di due crediti quando la formazione coinvolge almeno il **50% dei lavoratori stranieri** occupati con contratto di lavoro subordinato, percentuale che deve essere verificata utilizzando lo stesso periodo triennale di riferimento.

I corsi devono essere ulteriori rispetto alla formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e riguardare **tipologie formative differenti**, dal momento che più edizioni dello stesso percorso non possono essere considerate attività distinte ai fini del riconoscimento del requisito.

Possono essere utilizzati anche corsi previsti dalla normativa vigente, purché abbiano una durata superiore a quella minima stabilita dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e rispettino le condizioni relative ai soggetti formatori, ai docenti e alle modalità di erogazione.

Per il riconoscimento dei crediti è richiesta una **frequenza minima del 90%** delle ore programmate, accompagnata dal superamento di una verifica finale di apprendimento con almeno il **70% di risposte corrette**, mentre gli attestati devono contenere specifiche informazioni, tra cui la denominazione «corso ulteriore in materia di salute e sicurezza sul lavoro» e un codice identificativo.

L'Ispettorato ha escluso inoltre che il datore di lavoro possa svolgere il ruolo di docente formatore in questi percorsi, richiedendo il possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013 per i soggetti incaricati della docenza.

Anche il numero dei lavoratori da considerare per verificare il raggiungimento delle percentuali richieste segue un criterio specifico, essendo calcolato sulla **media aritmetica degli occupati** al 31 dicembre di ciascun anno del triennio, con riproporzionamento dei lavoratori part-time.

Per le dichiarazioni del 2027 il periodo di riferimento comprende il 2024, il 2025 e il 2026, mentre per quelle del 2028 saranno considerati gli anni dal 2025 al 2027, secondo un meccanismo di aggiornamento progressivo che richiede una nuova verifica annuale del requisito.

Investimenti in sicurezza: tecnologie ammesse e crediti permanenti

Per gli investimenti in **soluzioni tecnologicamente avanzate**, l'Ispettorato ha individuato le caratteristiche che devono possedere le tecnologie acquistate per consentire il riconoscimento dei crediti previsti dal D.M. n. 132/2024, il quale distingue tre fasce economiche, comprese rispettivamente tra **5.000 e 25.000 euro**, tra **25.000,01 e 50.000 euro** e oltre la soglia prevista per l'ultima fascia.

Le soluzioni devono avere carattere innovativo, risultare identificabili e disponibili sul mercato e dimostrare la propria efficacia nel miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, secondo le caratteristiche individuate dall'Ispettorato.

Tra gli esempi riportati rientrano i sistemi di rilevamento di gas, rumore e radiazioni, i sensori per il monitoraggio delle esposizioni, i **DPI intelligenti**, i dispositivi per la sorveglianza sanitaria, i sistemi robotici per le lavorazioni pericolose e i droni impiegati nelle attività di ispezione e monitoraggio, insieme alle **tecnologie immersive** utilizzate per la formazione, le simulazioni di emergenza e l'assistenza da remoto.

L'elenco non esaurisce le possibili soluzioni ammissibili, che devono comunque rispettare le condizioni previste dal decreto ministeriale, compreso il collegamento con gli accordi e i protocolli richiamati dalla disposizione.

Gli investimenti possono essere **sommati anche quando effettuati in periodi differenti**, così da individuare la fascia economica alla quale corrisponde il punteggio aggiuntivo, mentre il credito riconosciuto mantiene **carattere permanente**, non essendo prevista una scadenza temporale.

DVR ordinario e crediti aggiuntivi: escluse le imprese fino a 10 lavoratori

Il riconoscimento dei crediti per l'adozione del **documento di valutazione dei rischi ordinario**, nei casi in cui sarebbe possibile utilizzare le procedure standardizzate, è stato circoscritto dall'Ispettorato alle imprese che occupano **più di 10 e fino a 50 lavoratori**.

Richiamando l'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008, l'INL ha escluso dal beneficio le imprese fino a 10 lavoratori, per le quali il comma 5 prevede la valutazione dei rischi sulla base delle **procedure standardizzate**, anche qualora abbiano scelto di adottare un documento redatto secondo modalità ordinarie.

Il riconoscimento avviene mediante autodichiarazione del legale rappresentante o di un suo delegato e mantiene la propria validità finché non intervengono variazioni del numero dei lavoratori che incidono sul requisito, rendendo necessaria una nuova comunicazione quando la dimensione aziendale scende al di sotto della soglia individuata.

L'esclusione delle imprese fino a 10 lavoratori costituisce uno degli aspetti interpretativi più significativi della nota, considerato che il requisito previsto dal D.M. n. 132/2024 riguarda proprio l'adozione del DVR ordinario nei casi in cui è consentito ricorrere alle procedure standardizzate.

Crediti aggiuntivi per le visite del medico competente in cantiere

Per il riconoscimento dei crediti aggiuntivi collegati alle **visite del medico competente**, sono necessari almeno **due sopralluoghi nell'anno** di riferimento, effettuati con la partecipazione del RLS o RLST, senza che sia richiesto di distribuirli tra cantieri differenti.

È sufficiente, infatti, che le visite siano state eseguite anche presso un solo cantiere tra quelli nei quali l'impresa ha operato durante l'anno, purché risultino documentate mediante un'autodichiarazione contenente l'elenco dei cantieri attivi e le date dei sopralluoghi effettuati.

La dichiarazione deve essere **controfirmata dal medico competente e dal RLS o RLST**, mentre il credito, avendo validità annuale, richiede una nuova verifica del requisito per ogni successivo periodo di riferimento.

Dimensione aziendale, Mastro Formatore e certificazione dei contratti

Per i crediti collegati alla **dimensione aziendale**, il numero dei dipendenti deve essere determinato con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, escludendo dal computo i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e quelli occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.

Il riconoscimento permane finché non intervengono variazioni che modificano la fascia dimensionale dell'impresa, mentre i crediti previsti per le diverse fasce non sono cumulabili e richiedono una nuova comunicazione quando cambia il requisito dichiarato.

Per il **Mastro Formatore Artigiano**, il riconoscimento si basa sulle attestazioni rilasciate da Formedil, sia con riferimento al possesso della qualifica sia per la partecipazione alle attività pratiche di formazione e addestramento dei dipendenti, con crediti che hanno validità di dodici mesi e possono essere rinnovati mediante una nuova attestazione.

Quanto alla **certificazione degli standard contrattuali e organizzativi**, il requisito deve riguardare tutti i contratti di appalto interessanti i cantieri e tutti i contratti di lavoro flessibile in essere, mentre la relativa dichiarazione deve essere effettuata annualmente con riferimento ai contratti dell'anno precedente.

L'Ispettorato ha affrontato anche i requisiti relativi alla formazione linguistica dei lavoratori stranieri, agli incentivi riconosciuti dalle Casse edili e alla certificazione dei regolamenti interni delle società cooperative, individuando per ciascuno le attestazioni richieste e le condizioni di mantenimento del punteggio.

Patente a crediti: le FAQ sui crediti aggiuntivi

Quando devono essere dichiarati i crediti fissi della patente a crediti?

A partire dal 2027, i crediti fissi devono essere dichiarati dal 1° al 31 gennaio di ogni anno, facendo riferimento ai requisiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente. I crediti fissi non permanenti devono essere aggiornati annualmente, mentre quelli permanenti conservano la propria validità finché non intervengono variazioni dei requisiti.

Cosa succede se i crediti aggiuntivi non vengono aggiornati entro il 31 gennaio?

I crediti fissi non permanenti che non vengono aggiornati entro il 31 gennaio sono automaticamente sottratti dalla patente a partire dal 1° febbraio. Per i crediti mobili soggetti a scadenza, la decurtazione avviene invece alla scadenza del periodo di validità, se non viene effettuato il rinnovo.

Cosa succede ai crediti fissi se la patente ha meno di 15 crediti?

Secondo le indicazioni dell'INL, se durante il mese di gennaio la patente ha un punteggio inferiore a 15 crediti oppure risulta sospesa, i crediti fissi potranno essere inseriti soltanto nel gennaio dell'anno successivo.

I corsi di formazione obbligatoria danno diritto ai crediti aggiuntivi?

La formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 non è sufficiente, da sola, per ottenere i crediti aggiuntivi. Possono essere riconosciuti anche corsi previsti dalla normativa vigente, purché abbiano una durata superiore ai minimi stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e rispettino le ulteriori condizioni indicate dall'INL.

Gli investimenti in sicurezza danno diritto a crediti permanenti?

Sì. I crediti riconosciuti per gli investimenti in soluzioni tecnologicamente avanzate hanno carattere permanente e gli importi di più investimenti possono essere sommati, anche quando effettuati in periodi differenti, per individuare la fascia di punteggio spettante, purché siano rispettati i requisiti previsti dal D.M. n. 132/2024.

Articolo tratto da *Lavori Pubblici*